**VADEMECUM ACCORCO COLLETTIVO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE DELLE OSC**

**CONTENUTI DELL’ACCORDO E NOVITÀ RISPETTO ALL’ACCORDO DEL 2013**

1. **Ambito di applicazione soggettivo**

L’ Accordo **si applica a tutte le OSC aderenti ai soggetti firmatari AOI e Link 2007**.

L’**adesione di altre OSC di cui all’art. 26, co. 2, lett. a e** b, della Legge n. 125/2014 sarà possibile previa comunicazione formale alla Commissione Paritetica.

Gli **ulteriori organismi iscritti nell'apposito albo previsto dal comma 3 dell'art. 26 della L. n. 125/2014**, la cui finalità statutaria, nonché l'attività prevalente, è la cooperazione internazionale allo sviluppo, potranno applicare l’accordo previa verifica e conseguente parere favorevole espresso dalla Commissione Paritetica.

INDIRIZZO MAIL DELLA COMMISSIONE PARITETICA a cui inviare la comunicazione: pariteticaosc@gmail.com

L’Accordo deve essere applicato nella sua integrità applicazione parziale equivale a NON APPLICAZIONE

1. **Ambito di applicazione oggettivo**

L’Accordo si applica ad ogni forma di lavoro non subordinato riconducibile ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, che si svolga in Italia o all’estero.

**Novità: l’Accordo è specificamente applicabile anche alle co.co.co. in Italia**

1. **Profili professionali**

I profili professionali vengono definiti sulla base delle competenze e dell’esperienza richieste per lo svolgimento dell’attività di collaborazione:

**Profilo professionale A:** Attività che richiedono al Collaboratore il possesso di un elevato grado di esperienza e/o di competenze settoriali, notevoli conoscenze linguistiche, capacità di monitorare e coordinare progetti o parti di progetto, le cui attività sono svolte in autonomia, fermo restando il coordinamento con il Committente.

**Profilo professionale B:** Attività che richiedono al Collaboratore il possesso di un grado medio di esperienza e/o di competenze settoriali, ottime conoscenze linguistiche, competenze di rendicontazione, le cui attività sono svolte in autonomia, fermo restando il coordinamento con il Committente.

**Profilo professionale C:** Attività che richiedono al Collaboratore il possesso di un grado minimo di esperienza e/o di competenze settoriali, buone conoscenze linguistiche, competenze di rendicontazione, le cui attività sono svolte in autonomia, fermo restando il coordinamento con il Committente.

**Profilo professionale D:** Attività riconducibili al Collaboratore privo di specifica esperienza inerente l’oggetto del rapporto di collaborazione, le cui attività sono svolte in autonomia, fermo restando il coordinamento con il Committente.

**Novità: i moduli funzionali vengono sostituiti dai Profili Professionali, ridefiniti sulla base dell’esperienza e competenze richieste per l’attività di collaborazione (e non più in base alla tipologia di progetto). Un ulteriore dettaglio è contenuto nell’Allegato A all’Accordo, che esemplifica alcune attività riconducibili a ciascun Profilo Professionale.**

1. **Compensi minimi**

I compensi minimi applicabili a ciascun profilo professionale (riproporzionabili sulla base dell’effettivo impegno orario previsto per la collaborazione) vengono determinati nel modo che segue (il CCNL di riferimento è quello applicato ai lavoratori dipendenti):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Profili professionali** | **Terziario** | **Cooperative Sociali** | **Enti socio assistenziali UNEBA** | **Enti ecclesiastici AGIDAE** |
| **A** | 31.444,14 | 28.349,49 | 23.311,26 | 27.624,35 |
| **B** | 28.145,18 | 24.823,63 | 21.983,50 | 26.216,19 |
| **C** | 25.074,56 | 22.475,70 | 20.360,34 | 24.794,12 |
| **D** | 22.633,52 | 20.823,40 | 19.622,68 | 23.385,70 |

I compensi della tabella sopra corrispondono alla retribuzione lorda annuale dei lavoratori dipendenti (comprese mensilità aggiuntive), secondo la seguente corrispondenza profili professionali/livelli:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Profili professionali** | **Terziario** | **Cooperative Sociali** | **Enti socio assistenziali UNEBA** | **Enti ecclesiastici AGIDAE** |
| **A** | 1 | F2 | 1 | F2 |
| **B** | 2 | F1 | 2 | F1 |
| **C** | 3 | E2 | 3S | E2 |
| **D** | 4 | E1 | 3 | E1 |

I compensi devono essere:

* Aggiornati con gli aumenti retributivi previsti dai CCNL;
* **Maggiorati del 6%.**

Nel caso in cui il contratto contenga una clausola di esclusività, il compenso lordo deve essere maggiorato del 5%.

La OSC garantisce inoltre - a sostegno al sistema di rappresentanza unitaria (e quindi nei confronti dei sindacati firmatari dell’Accordo) - una contribuzione pari allo 0,3% dell’imponibile previdenziale dei compensi dei collaboratori.

Non ci sono novità rispetto al precedente Accordo, i criteri per la determinazione dell’importo rimangono invariati.

1. **Malattia e infortunio**

In caso di malattia o infortunio che incidano sulla realizzazione attività dell’oggetto della co.co.co. **il contratto rimane sospeso, senza compenso, fino alla guarigione del collaboratore e comunque fino ad un massimo di 1/6 della durata del contratto** (se determinata, 30 giorni se il contratto ha durata determinabile).

Fermo restando quanto sopra, se durante il periodo di sospensione per malattia o infortunio interviene la scadenza del contratto, questa viene posticipata per un periodo corrispondente alla durata dello stato di malattia, per un massimo di 60 giorni.

**Novità: il precedente Accordo non conteneva previsioni esplicite sulla malattia, disciplinata direttamente dalla legge allora applicabile (D.Lgs. 276/03). La disciplina generale viene ripresa dalla normativa in vigore nel 2013 ed oggi abrogata, per dare continuità alla tutela del collaboratore, e viene aggiunta una proroga (solo se durante il periodo di malattia scade il contratto) pari alla durata della malattia e comunque per un massimo di 60 giorni.**

1. **Maternità**

Nel caso di maternità intervenuta durante il rapporto di collaborazione il contratto rimarrà sospeso (senza corresponsione del compenso) per un periodo corrispondente al congedo obbligatorio (e parentale qualora la collaboratrice ne faccia richiesta). La sospensione del rapporto – **che interviene in caso di congedo obbligatorio (anche anticipato e anche in caso di adozione e/o affidamento)** - dà diritto:

- alla proroga per un periodo pari alla sospensione e comunque fino ad un massimo di 180 giorni. In caso di impossibilità di proroga l’OSC propone alla collaboratrice un altro contratto di durata pari a quella della proroga. Se la collaboratrice non accetta, l’OSC le corrisponderà un’indennità pari al 2,5% del compenso stabilito dal contratto individuale e comunque compresa tra € 300,00 ed € 600,00 (elevate a 700,00 dall’1/01/2020).

- un’indennità una tantum di € 800,00.

**Novità: il precedente Accordo non conteneva previsioni esplicite sulla maternità, disciplinata direttamente dalla legge allora applicabile (D.Lgs. 276/03). La disciplina generale viene ripresa dalla normativa in vigore nel 2013 ed oggi abrogata, con una rilevante modifica: la proroga si ha solo in caso di astensione obbligatoria, quindi la gravidanza di per sé non dà diritto alla proroga del contratto. Vengono inoltre stabilite due indennità correlate alla maternità (€ 800,00 in occasione del congedo obbligatorio, € 300,00-600,00 in caso di impossibilità di proroga e mancata accettazione da parte della collaboratrice della proposta di nuovo contratto).**

1. **Recesso**

**Il contratto individuale potrà essere risolto:**

1. per mutuo consenso delle parti contraenti;
2. da una di queste qualora si verifichi una giusta causa di recesso;
3. per comprovati motivi di forza maggiore.

Inoltre il collaboratore, oltre alle motivazioni di cui sopra, può esercitare libero recesso con preavviso di:

- almeno 60 giorni per le attività relative ai profili professionali C e D;

- almeno 90 giorni per le attività relative ai profili professionali A e B;

La quantificazione dei giorni di preavviso di cui sopra è applicabile ai contratti di durata pari ad almeno 12 mesi, per contratti di durata inferiore il periodo deve essere riproporzionato.

Nel caso di interruzione anticipata della collaborazione all’estero per comprovati motivi di forza maggiore esterni al committente, l’OSC entro 45 giorni dalla cessazione del rapporto, propone una nuova collaborazione, e ove non fosse possibile, un risarcimento pari al 20% compensi maturandi, fino ad un massimo di 3 mesi. **In mancanza del preavviso, il Collaboratore dovrà corrispondere al Committente un’indennità risarcitoria di importo proporzionato alla durata del mancato preavviso.**

**Novità: introduzione della penale per il collaboratore in caso di mancato rispetto del periodo di preavviso.**

1. **Riposo psicofisico**

Il Collaboratore, qualora il suo contratto abbia durata superiore ai 4 mesi, ha diritto a complessivi 30 giorni di calendario per recupero psicofisico nell’ambito di 12 mesi continuativi di collaborazione. Tale periodo va riparametrato sulla base della durata del rapporto di collaborazione.

1. **Assicurazione sanitaria**

**Novità: l’OSC garantisce a tutti i collaboratori che svolgono attività in Italia con un contratto di durata pari ad almeno 6 mesi, la copertura di idonea polizza sanitaria integrativa. Se il collaboratore ha attivato autonomamente una polizza sanitaria integrativa può ottenere un importo un importo una tantum di € 80,00 (previa presentazione documentazione attestante attivazione polizza).**